COMMISSIONE V

DIFESA

LII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 18 LUGLIO 1956

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BETTINOTTI

INDICE

PAG

Congedo:

PRESIDENTE 549

Disegni di legge (*Discussione e approvazione*):

Contributo straordinario alle Associazioni d'arma. (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*). (2259) . 549

PRESIDENTE 549, 550, 551
VILLA, *Relatore* 549
VIOLA 550
TOLLOY 550, 551
BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 551

Servizi tecnici di artiglieria e della motorizzazione. (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*). (2310) . 551

PRESIDENTE 551, 552, 553
GORINI, *Relatore* 552
GUERRIERI FILIPPO 552, 553
BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 553
CUTTITTA 553
CLOCCHIATTI 553

Votazione segreta:

PRESIDENTE 554

La seduta comincia alle 9.

BELTRAME, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Fadda.

Discussione del disegno di legge: Contributi straordinari alle Associazioni d'Arma. (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato). (2259).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Contributi straordinari alle Associazioni d'Arma ». Il provvedimento è stato già approvato dalla IV Commissione permanente del Senato.

L'onorevole Villa, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

VILLA, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge che stiamo per prendere in esame, prevede la sovvenzione alle associazioni d'arma, di 50.000.000 di lire per l'esercizio 1955-56 e di 80.000.000 di lire per gli esercizi futuri, a cominciare dall'esercizio 1956-57.

Le somme di cui trattasi dovrebbero essere stornate dal capitolo 181 del bilancio del Ministero della difesa, capitolo riguardante la prima vestizione, manutenzione e indumenti speciali.

Il disegno di legge al nostro esame, è già stato approvato dalla IV Commissione permanente del Senato.

Gli onorevoli colleghi conoscono le finalità delle associazioni d'arma; esse raccolgono gli ex militari di una determinata arma: gli

scopi che queste associazioni si prefiggono sono altamente morali e patriottici.

In relazione appunto alle finalità che le associazioni d'arma si prefiggono, mi dichiaro favorevole alla approvazione del disegno di legge sottoposto al nostro esame, solo mi rammarico che le esigenze di bilancio non abbiano consentito stanziamenti maggiori. Penso quindi che non vi sarà alcuno degli onorevoli colleghi disposto a negare il proprio voto favorevole.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

VIOLA. Le associazioni d'arma sono molte; una ventina, se non erro, e per un numero così rilevante ritengo inadeguata la somma di 80 milioni. Mi auguro quindi che, a cominciare dal prossimo esercizio, il Governo possa prendere l'iniziativa di aumentare questi contributi.

Mi interesso di questo problema particolarmente perché l'Associazione combattenti e reduci, che ho l'onore di presiedere, è ed intende rimante in ottimi rapporti di solidarietà e di fraternità con le associazioni d'arma. Prego quindi il rappresentante del Governo di voler dare qualche assicurazione in merito.

TOLLOY. Onorevoli colleghi, per quel che riguarda il parere del mio Gruppo nei confronti delle associazioni d'arma, debbo richiamarmi a quanto ebbi occasione di esporre durante il mio ultimo intervento sul bilancio della difesa.

Noi non prendiamo una posizione pregiudiziale contro le associazioni d'arma in sé stesse, sebbene molto ci sarebbe da dire al riguardo, io credo, poiché esse sorsero, a suo tempo, con una particolare funzione che si voleva probabilmente loro affidare e della quale, non ultimo obbiettivo era il far scadere di prestigio l'Associazione combattenti. Esse tuttavia hanno trovato una certa rispondenza nell'animo del popolo, specie alcune che con esso hanno profondi legami, per motivi di vario genere; soprattutto quello che riunisce gli alpini. Questa associazione, infatti, ha dimostrato di corrispondere ad una esigenza e credo che anche altre di dette associazioni, per lo meno potenzialmente possano avere la stessa funzione di assicurare un collegamento spirituale fra determinate specialità ed i cittadini che vi hanno militato.

Occorre tuttavia tener presente la delicatezza della funzione di queste associazioni e come tale delicatezza, talvolta, attraverso l'atteggiamento non eccessivamente responsabile di alcuni elementi, venga ad essere gravemente compromessa.

Sta di fatto che dette associazioni, difficilmente possono avere un carattere democratico, essendo evidente che un gruppo di militari e di ex militari che si interessano della questione, necessariamente monopolizza le cariche. Lo stesso Ministero della difesa che, se non erro, in definitiva finisce per investire queste cariche della loro legittimità, si trova a dover fare una scelta assai limitata. Occorre poi tener presente che lo statuto di queste associazioni impone un indirizzo assai delicato, quello della apoliticità che, in realtà, non viene sempre seguito appunto perché vi sono dei gruppi che le monopolizzano e che spesso si sono mossi nella direzione tendente ad ottenere le cariche proprio in virtù di una posizione politica precostituita già sotto il passato regime.

Non avrei dovuto tenere questo intervento se il Ministero della difesa avesse dimostrato una maggiore vigilanza al riguardo.

Ebbi a dire, nel mio intervento sul bilancio della difesa, che è avvenuto un caso spiacevolissimo, che direi indecoroso: durante i funerali di Graziani, quindi di un condannato da un tribunale militare della Repubblica, per cui non si tratta di posizione di parte, furono diffusi in tutta Roma ed anche affissi ai muri, dei manifesti a firma delle associazioni d'arma dei granatieri e dell'artiglieria, che invitavano tutti gli aderenti a partecipare ai funerali. I manifesti non portavano nomi, ma erano firmati: l'Associazione dei granatieri; l'Associazione d'arma di artiglieria.

Ritengo che il Ministero della difesa abbia gravemente mancato, in quel caso, per lo meno nel non richiedere alle dette associazioni, una smentita perché veramente, per chi abbia vivo l'attaccamento alle nostre Forze armate e quindi conservi vivo il ricordo di ciò che è costato il regime fascista al prestigio delle stesse, vedere a distanza di tanti anni, ancora legare il ricordo di queste associazioni, che dovrebbero servire proprio per assicurare i legami fra popolo, Forze armate e istituzioni, all'opera di esaltazione di un uomo che tutto ha fatto per cercare di impedire la caduta del passato regime, mi sembra sia cosa intollerabile.

Vorrei dire che sarebbe auspicabile che venisse, da parte di elementi responsabili del Ministero della difesa, qualche assicurazione riguardo alla apoliticità. Dobbiamo attuare una prassi per la quale veramente, quando un uomo riceve un incarico del genere senta profondamente l'obbligo di rispettare quella che è la funzione della associazione, e, che, quando vi sia qualche elemento che questo ob-

bligo non voglia assolutamente sentire, il Ministero della difesa dovrebbe avere quel coraggio, che ha trovato tante volte nel firmare tante autorizzazioni a procedere verso elementi che ben altro avevano fatto, che gli permetta di sostituire questi uomini.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Le autorizzazioni a procedere non sono firmate dal Ministro della difesa, ma dal Ministro della giustizia.

TOLLOY. Pregiudiziale alla nostra approvazione o meno del contributo, è la condizione che vi sia una assicurazione che, veramente, da parte del Ministero della difesa si farà opportuna opera di vigilanza per l'assoluto carattere di apoliticità delle associazioni d'arma.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Ringrazio per il consenso unanime che ho potuto constatare da tutte le parti.

Per quanto riguarda l'invito fatto dall'onorevole Tolloy, do senz'altro assicurazione che il Ministero della difesa cercherà in ogni modo, come già fa, di assicurare l'attuazione di quei precisi fini statutari delle associazioni d'arma che si riassumono nella esaltazione dei valori spirituali della Patria.

Occorre, però, tenere presente che le dette associazioni si sono costituite in base al disposto della Costituzione che stabilisce la facoltà, per ogni cittadino, di associarsi liberamente. Di più: queste associazioni sono state riconosciute come enti morali e hanno un proprio statuto. Il Ministero della difesa non può intervenire, evidentemente, in ogni atto delle associazioni.

Esse hanno una propria vita autonoma, assicurata dallo Statuto approvato dal Consiglio di Stato, dalla Presidenza del Consiglio e dal Presidente della Repubblica. Lo Statuto dice che il Ministero della difesa esercita un'alta sorveglianza; quindi, esso, non è posto in grado di intervenire su ogni atto di merito delle associazioni.

Nei limiti dei suoi poteri, non vi è dubbio che il Ministero della difesa continuerà a svolgere ogni azione possibile affinché le singole associazioni perseguano i soli fini statutari.

Sono accaduti spiacevoli episodi; spiacevoli anche nella valutazione del Ministero della difesa. Non si è mancato di richiamare le associazioni ad un più rigoroso rispetto dei doveri che impongono ai dirigenti gli statuti stessi e questa azione sarà tanto più valida per l'avvenire, in quanto con questo disegno di legge si dà al Ministro per la difesa un maggiore strumento per esercitare più adeguatamente l'alta sorveglianza che lo Statuto attribuisce al Ministero per la difesa. Di questo può essere sicuro l'onorevole Tolloy.

Ringrazio l'onorevole Viola per il suo intervento e prendo atto del suo voto augurandomi che i rapporti fra le associazioni d'arma e l'associazione combattenti e reduci siano sempre più stretti.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Alle Associazioni d'arma dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, erette in enti morali e sottoposte alla vigilanza del Ministro della difesa, possono essere concesse sovvenzioni entro il limite massimo complessivo di lire 50 milioni nell'esercizio finanziario 1955-1956 e di lire 80 milioni in ciascuno degli esercizi successivi.

(*È approvato*).

ART. 2.

La spesa di lire 50 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1955-56 e la spesa di lire 80 milioni a carico dell'esercizio 1956-57 saranno rispettivamente fronteggiate mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti del capitolo 181 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1955-56 e del capitolo corrispondente a quello predetto per l'esercizio 1956-57.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle necessarie variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Servizi tecnici di artiglieria e della motorizzazione. (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato). (2310).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discusione del disegno di legge: « Servizi tecnici di artiglieria e della motorizzazione ».

Comunico che la IV Commissione permanente del Senato ha già approvato questo provvedimento.

L'onorevole Gorini, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

GORINI, *Relatore*. L'assegnazione di ufficiali in servizio permanente ai servizi tecnici di artiglieria e della motorizzazione, è regolata dall'articolo 16 del testo unico sul reclutamento degli ufficiali dell'esercito approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596.

Senonché, in attesa di un provvedimento generale riguardante l'ordinamento delle Forze armate, il Governo, in deroga alle disposizioni suddette, ha presentato l'attuale disegno di legge che stabilisce con 6 articoli, dall'1 al 7, quali sono i requisiti che debbono avere gli ufficiali che possono passare nel ruolo tecnico preposto ai servizi tecnici di di artiglieria e della motorizzazione e dall'articolo 8 in poi, stabilisce alcune norme transitorie che sono quelle che più si distaccano da quelle contenute dal testo unico sopraindicato.

Il servizio tecnico per l'esercito, esplicando funzioni di carattere tecnico nel campo delle ricerche scientifiche, dello studio dei mezzi, della determinazione delle caratteristiche tecniche dei materiali, della esperimentazione e della realizzazione dei prototipi; nonché dei collaudi, riparazioni ecc., richiede una preparazione particolare e specializzata negli ufficiali che vengono chiamati ad un servizio così importante.

È per questo che detti ufficiali possono passare nei ruoli tecnici sono dopo aver frequentato, con esito positivo, uno speciale corso superiore che credo sia del periodo di due anni.

Al corso superiore tecnico di artiglieria, al corso di specializzazione elettronica ed al corso superiore di specializzazione in ottica, sono ammessi, a domanda, in base a graduatoria per titoli, i capitani ed i tenenti in servizio permanente, laureati in una scienza tecnica, mentre i non laureati, debbono avere compiuto i corsi dell'accademia e della scuola di applicazione e superato un apposito esame di ammissione.

Altrettanto si richiede per l'ammissione al corso superiore tecnico per la motorizzazione.

Dall'articolo 1 al 7, il disegno di legge non dovrebbe suscitare obiezioni.

Qualche considerazione dovrà farsi, invece, in ordine alle disposizioni transitorie e più precisamente all'articolo 10 che propone una sistemazione per quegli ufficiali che, a seguito di regolari bandi di concorso, vennero ammessi, a loro domanda, a tre corsi superiori tecnici di artiglieria nel triennio dal 1948 al 1951 e che non tutti erano in possesso dei requisiti del testo unico della legge sul reclutamento richiesti; a taluno mancava cioè la laurea, a tal'altro il requisito delle frequenza ai corsi di applicazione per la ragione che era stato nominato sottotenente in periodi di guerra.

Senonché, ultimati i corsi tecnici sopra indicati, gli ufficiali che erano in possesso della laurea e del requisito di frequenza al corso di applicazione, subito sono stati immessi nel ruolo tecnico con i conseguenti benefici previsti dai regolamenti, mentre l'aliquota di ufficiali non ammessi e che per la ragione suesposta e cioè per causa della guerra, non avevano potuto frequentare la scuola di applicazione, pur continuando a disimpegnare mansioni tecniche presso gli stabilimenti militari, non ha potuto transitare nel ruolo suddetto.

Ora questa legge dovrebbe sanare la posizione anomala di tali ufficiali.

Nella discussione svoltasi al Senato venne rilevato che l'articolo 10 del testo governativo non li favoriva in quanto disponeva il loro passaggio nel ruolo tecnico solamente alla stessa data di entrata in vigore della legge e non con effetto retroattivo, perdendo così i vantaggi previsti dalla nuova legge sull'avanzamento degli ufficiali (articolo 68 della legge 12 novembre 1955, n. 1137).

Infatti, se fossero stati immessi nel ruolo tecnico, appena ultimato il corso superiore, alla stregua degli altri colleghi che erano in possesso della laurea e del requisito di avere frequentato la scuola di applicazione, non si troverebbero in condizioni di inferiorità rispetto alla carriera che invece è già stata percorsa dagli stessi loro colleghi dei corsi superiori.

In dipendenza di tali considerazioni l'ultimo comma dell'articolo 10 è stato emendato dal Senato nel senso che la decorrenza del passaggio nei ruoli tecnici degli ufficiali rimasti ancora fuori, abbia luogo non più alla data di entrata in vigore della legge, ma alla data di ultimazione dei corsi superiori. Tale emendamento è stato accolto dal Governo.

Il relatore non si nasconde il dubbio che tale equiparazione possa creare qualche inconveniente rispetto all'altra categoria di ufficiali già immessi nei ruoli del servizio tecnico perchè in possesso, *ab origine*, dei titoli richiesti *ex lege* in ordine ai diritti già acquisiti nell'avanzamento e poiché tali inconvenienti, se esistono, fino ad ora non sono stati denunciati, propone alla Commissione la approvazione del disegno di legge nel testo del Senato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

GUERRIERI FILIPPO. L'articolo 10 del disegno di legge prevede il trasferimento nel

servizio tecnico della motorizzazione o dell'artiglieria, degli ufficiali che, pur avendo a suo tempo superati i relativi corsi superiori di specializzazione, non fuorono trasferiti in uno dei servizi in parola perché non in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 16 del testo unico delle leggi sul reclutamento approvato col regio decreto 14 marzo 1938, n. 596.

Senonché nel testo ministeriale, la data del citato trasferimento aveva la decorrenza della entrata in vigore della legge. Il Senato accolse invece un emendamento dell'onorevole Taddei col quale la data stessa veniva riferita al termine dei corsi superati.

Sorge in proposito il dubbio che, attraverso tale emendamento, gli ufficiali trasferendi in possesso di vantaggi di carriera, possano superare varî altri ufficiali già in ruolo nei servizi tecnici della motorizzazione e dell'artiglieria e forniti dei requisiti richiesti dal regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, dei quali requisiti gli ufficiali trasferendi sono invece sforniti.

Desiderei dal rappresentante del Governo, un chiarimento ed una assicurazione in merito.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Anche il Ministero della difesa ha esaminato la questione della reale portata dell'emendamento apportato dal Senato e di cui ha fatto cenno l'onorevole Guerrieri, senonché è venuto nella conclusione che l'inconveniente stesso non sussiste in quanto, sia per un principio già stabilito nella legge sull'avanzamento del 1940, all'articolo 61, penultimo comma, allegato n. 1; sia per l'articolo 69 della nuova legge di avanzamento, ultimo comma, l'ufficiale non può, per effetto del conseguito vantaggio di carriera, oltrepassare altro ufficiale della propria arma, in servizio, più di lui anziano, che abbia conseguito tale titolo.

Risulta evidente, quindi, come non possa verificarsi l'inconveniente segnalato dall'onorevole Guerrieri. Invito pertanto la Commissione a voler approvare il disegno di legge sottoposto al suo esame.

GUERRIERI FILIPPO. Mi dichiaro sodisfatto.

CUTTITTA. Dichiaro che voterò a favore del disegno di legge in esame, non senza far rilevare che il servizio tecnico del Genio attende che il Governo si faccia parte diligente perché ne avvenga la ricostituzione.

CLOCCHIATTI. Dchiaro che voterò a favore del disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Fino a quando non sarà provveduto al riassetto organico dei Servizi tecnici, nel quadro del nuovo ordinamento dell'Esercito, il reclutamento degli ufficiali dei Servizi tecnici di artiglieria e della motorizzazione è effettuato, in deroga all'articolo 16 del testo unico delle leggi sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni, con le norme contenute negli articoli che seguono.

(*È approvato*).

ART. 2.

I capitani in servizio permanente del servizio tecnico di artiglieria sono tratti, per concorso, dai capitani in servizio permanente dell'Esercito, appartenenti alle Armi, esclusa l'Arma dei carabinieri, che abbiano superato, anche nel grado di tenente, il corso superiore tecnico di artiglieria, o il corso di specializzazione elettronica, o il corso superiore di specializzazione ottica.

Al corso superiore tecnico di artiglieria, al corso di specializzazione elettronica e al corso superiore di specializzazione in ottica, sono ammessi, a domanda in base a graduatoria per titoli, i capitani e i tenenti in servizio permanente muniti di laurea in ingegneria o in fisica, o in scienze matematiche, e in matematica e fisica o in chimica pura, o in chimica industriale. Sono altresì ammessi a domanda e in base a graduatoria per titoli i capitani e i tenenti in servizio permanente, non muniti di laurea, che abbiano compiuto i corsi dell'Accademia e della Scuola di applicazione e superato apposito esame di ammissione. I tenenti devono aver ultimato il periodo minimo di comando prescritto per il loro grado dalla legge di avanzamento.

La graduatoria del concorso è compilata in base ai risultati del corso superiore tecnico di artiglieria, del corso di specializzazione elettronica o del corso superiore di specializzazione in ottica.

(*È approvato*).

ART. 3.

I capitani in servizio permanente del servizio tecnico della motorizzazione sono tratti, per concorso, dai capitani in servizio permanente dell'Esercito, appartenenti alle Armi, esclusa l'Arma dei carabinieri, e al servizio automobilistico, che abbiano superato anche nel grado di tenente, il corso superiore tecnico della motorizzazione.

Al corso superiore tecnico della motorizzazione sono ammessi, a domanda e in base a graduatoria per titoli, i capitani e i tenenti in servizio permanente, muniti di laurea in ingegneria, o in fisica, o in scienze matematiche, o in matematica, o in matematica e fisica, o in chimica pura o in chimica industriale. Sono altresì ammessi, a domanda e in base a graduatoria per titoli, i capitani e i tenenti in servizio permanente, non muniti di laurea, che abbiano compiuto i corsi dell'Accademia e della Scuola di applicazione e superato apposito esame di ammissione. I tenenti devono avere ultimato il periodo minimo di comando prescritto per il loro grado dalla legge di avanzamento.

La graduatoria del concorso è compilata in base ai risultati del corso superiore tecnico della motorizzazione.

(*È approvato*).

ART. 4.

I vincitori del concorso sono trasferiti nel servizio tecnico di artiglieria o nel servizio tecnico della motorizzazione con l'anzianità posseduta nel ruolo di provenienza. L'ordine di precedenza tra ufficiali di pari anzianità assoluta è determinato secondo le norme contenute nell'articolo 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

(*È approvato*).

ART. 5.

Qualora il numero degli ufficiali in servizio permanente ammessi ad uno dei corsi previsti dal secondo comma dei precedenti articoli 2 e 3 risulti inferiore ai 4/5 dei posti messi a concorso, il Ministro per la difesa ha facoltà di indire, nel limite numerico dei posti rimasti vacanti, un concorso per titoli e per esami per l'ammissione al corso predetto di ufficiali subalterni di complemento dell'Esercito appartenenti:

alle armi, esclusa quella dei carabinieri, se trattasi del corso superiore tecnico di artiglieria, del corso di specializzazione elettronica o del corso superiore di specializzazione in ottica;

a dette armi e al servizio automobilistico se trattasi del corso superiore tecnico della motorizzazione.

Per l'ammissione al concorso di cui al precedente comma gli ufficiali devono:

aver ultimato il servizio di prima nomina;

essere in possesso di laurea in ingegneria o in fisica, o in scienze matematiche, o in matematica e fisica, o in chimica pura, o in chimica industriale;

non aver superato il 30° anno di età al 31 dicembre dell'anno in cui viene bandito il concorso.

Gli ufficiali vincitori del concorso sono nominati, dalla data del decreto di approvazione della graduatoria, tenenti in servizio permanente nell'arma o servizio di appartenenza, anche in soprannumero ai relativi organici, e sono ammessi a frequentare il corso superiore tecnico di artiglieria o di specializzazione elettronica o superiore di specializzazione in ottica, ovvero quello superiore tecnico della motorizzazione.

I tenenti che abbiano superato i corsi predetti vengono impiegati nei rispettivi servizi tecnici e permangono in tale posizione fino alla promozione al grado di capitano. Nei ruoli degli ufficiali dei servizi tecnici di artiglieria e della motorizzazione sono lasciati vacanti un numero di posti dell'organico complessivo dei capitani, maggiori e tenenti colonnelli corrispondente a quello dei tenenti impiegati nel rispettivo servizio.

Ai fini dell'avanzamento al grado di capitano non sono richiesti ai tenenti di cui al comma precedente i periodi di comando o di attribuzioni specifiche, i corsi e gli esperimenti previsti dalla legge di avanzamento.

Dalla data di promozione al grado di capitano gli ufficiali sono trasferiti nel rispettivo servizio tecnico.

Gli ufficiali vincitori del concorso di cui al primo comma del presente articolo che non superino i corsi permangono, qualora non chiedano la cessazione dal servizio permanente, nei ruoli dell'arma o del servizio di appartenenza. Le eventuali eccedenze sono riassorbite al verificarsi delle prime vacanze.

(*È approvato*).

ART. 6.

Le disposizioni necessarie per l'espletamento dei concorsi e per lo svolgimento dei corsi e degli esami previsti dalla presente

legge saranno stabilite con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi su proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e sentito il parere del Consiglio di Stato.

(*È approvato*).

ART. 7.

Ai fini dell'avanzamento le cariche corrispondenti a ciascun grado per gli ufficiali dei servizi tecnici di artiglieria e della motorizzazione sono le seguenti:

tenente generale: capo del servizio;

maggiore generale: capo reparto;

colonnello: direttore di stabilimento o incarico equipollente;

tenente colonnello: vice direttore di stabilimento o incarico equipollente;

maggiore e capitano: capo sezione di stabilimento o addetto di stabilimento o incarichi equipollenti.

(*È approvato*).

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 8.

Per gli ufficiali nominati sottotenenti in servizio permanente prima del 1948 non è richiesto per il passaggio nei servizi tecnici di artiglieria e della motorizzazione il requisito di aver compiuto i corsi della Scuola di applicazione previsto dagli articoli 2 e 3.

(*È approvato*).

ART. 9.

Sono convalidati i corsi superiori tecnici di artiglieria e quello della motorizzazione svoltisi fra il 1° gennaio 1946 e la data di entrata in vigore della presente legge.

(*È approvato*).

ART. 10.

Nella prima applicazione della presente legge possono essere trasferiti, a domanda, nel servizio tecnico di artiglieria o nel servizio tecnico della motorizzazione i capitani, i maggiori e i tenenti colonnelli che, pur avendo superato il corso superiore tecnico di artiglieria o quello della motorizzazione, non furono a suo tempo trasferiti in uno dei servizi stessi perché non in possesso di tutti i requisiti prescritti dall'articolo 16 del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596.

Il trasferimento nel servizio tecnico di artiglieria o nel servizio tecnico della motorizzazione per gli ufficiali di cui al comma precedente ha la decorrenza che avrebbe avuto se a suo tempo gli ufficiali medesimi si fossero trovati in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 16 del testo unico richiamato nel comma precedente.

(*È approvato*).

ART. 11.

Nella prima applicazione della presente legge possono essere trasferiti a domanda nel servizio tecnico di artiglieria o nel servizio tecnico della motorizzazione gli ufficiali che, ammessi col grado di capitano, a compiere, rispettivamente, il corso superiore tecnico di artiglieria, o di specializzazione elettronica, o superiore di specializzazione in ottica, o il prescritto periodo di aggregazione al servizio tecnico della motorizzazione, non abbiano potuto, a suo tempo, essere trasferiti nei rispettivi servizi tecnici, perché promossi al grado di maggiore prima di aver compiuto uno dei predetti corsi o il periodo di aggregazione.

Il trasferimento nel servizio tecnico di artiglieria o in quello della motorizzazione per gli ufficiali di cui al comma precedente ha la decorrenza che avrebbe avuto se a suo tempo gli ufficiali non avessero rivestito il grado di maggiore.

(*È approvato*).

ART. 12.

Sono abrogate le disposizioni relative al reclutamento degli ufficiali dei servizi tecnici di artiglieria e della motorizzazione in contrasto con la presente legge.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi esaminati.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Contributi straordinari alle associazioni d'arma » (2259):

Presenti	36
Votanti	22
Astenuti	14
Maggioranza	12
Voti favorevoli	22
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

« Servizi tecnici di artiglieria e della motorizzazione » (2310):

Presenti e votanti	36
Maggioranza	19
Voti favorevoli	31
Voti contrari	5

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione.

Angelini Ludovico, Baccelli, Baltaro, Bardini, Baresi, Barontini, Bettinotti, Bonomelli, Buffone, Candelli, Cavallari Nerino, Cavalli, Chiaramello, Clocchiatti, Corona Giacomo, Cuttitta, Dante, Di Bernardo, Durand de la Penne, Ferrari Riccardo, Galli, Gorini, Greco, Guadalupi, Guerrieri Filippo, Lenoci, Martino Edoardo, Masini, Napolitano Francesco, Nenni Giuliana, Priore, Scappini, Stucchi, Tolloy, Villa e Viola.

Si sono astenuti, per il disegno di legge n. 2259.

Angelini, Baltaro, Bardini, Barontini, Bonomelli, Candelli, Clocchiatti, Guadalupi, Lenoci, Masini, Nenni Giuliana, Scappini, Stucchi e Tolloy.

La seduta termina alle 10.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI